

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUGNO e DAL FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Integrazioni e modifiche all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, in materia di prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie per anticipazioni ai soci

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione sul credito agrario trova il suo ordinamento fondamentale nel decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760 — e successive modificazioni ed integrazioni — nonchè nel relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Dalla emanazione della legge suindicata sono però trascorsi alcuni decenni, per cui, anche se la legge conserva una sua validità nelle linee fondamentali, sembrerebbe utile apportare, in attesa di una generale revisione, alcuni aggiornamenti urgenti a taluni istituti alla luce delle trasformazioni radicali che si sono avute nel settore sia nella fase della produzione agricola sia nella successiva fase della conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti. Basti pensare all'enorme sviluppo della cooperazione che ha reso possibile il sorgere di numerosi impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, a tutto vantaggio dell'adeguazione delle strutture agricole.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, pertanto, è stato predisposto per

operare una revisione delle norme di cui all'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della citata legge n. 1760, ossia quelle che regolano i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Detti prestiti, in ordine al combinato disposto dell'articolo 5 della legge n. 1760 e dell'articolo 11 del relativo regolamento (decreto ministeriale 23 gennaio 1928) debbono avere scadenza non superiore a 6 mesi e potranno alla scadenza — ferme rimanendo le garanzie originarie — essere rinnovati in tutto od in parte con cambiali rilasciate dai singoli agricoltori interessati al prolungamento.

Tale impostazione, che risente delle strutture agricole dell'epoca nella quale venne concepita, appare oggi del tutto carente.

I tempi attuali, in relazione alla necessità di dimensione e specializzazione delle aziende agrarie anche in riferimento all'ampliamento dei mercati ed alla selezione dei consumi, richiedono infatti prodotti qualitativamente e quantitativamente uniformi e sem-

pre disponibili. Uno strumento idoneo per tale selezione è quello della cooperazione, che, come sopra accennato, oggi sta sempre più sviluppandosi.

In questo contesto il credito alle cooperative o ad altri enti ed associazioni agrarie (per anticipazioni ai soci in attesa della vendita collettiva del prodotto) limitato a 6 mesi non è più pensabile e ciò non soltanto per la produzione di pregio non deteriorabile, ma anche e soprattutto per quella a ritardata maturazione commerciale, stabilita negli appositi disciplinari.

Ad ovviare agli inconvenienti della legge vigente, si è impostato lo schema che prevede, a modifica dell'articolo 5 della legge 5 lu-

glio 1928, n. 1760, e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, di portare da 6 mesi ad un anno la durata dei prestiti di cui all'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Inoltre, a migliorare e semplificare la tecnica dei prestiti è stato previsto anche per questa operazione il privilegio legale di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti oggetto del finanziamento.

Con tale privilegio viene meno o, comunque, viene a ridursi la necessità per gli istituti finanziatori di garanzie reali e personali, difficili a conseguire in relazione sia alla entità del finanziamento, sia alla natura giuridica dei beneficiari delle operazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I prestiti agrari di esercizio concessi ai termini dell'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di enti ed associazioni agrarie per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti, avranno scadenza non superiore ad un anno e potranno alla scadenza essere rinnovati in tutto od in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci, ferme restando le garanzie che assistevano il prestito originario.

Detti prestiti saranno assistiti dal privilegio legale di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti conferiti dai soci.